

Associati:

Angelo Marangoni

Dottore Commercialista
Revisore legale

Guido Benvenuti

Ragioniere Commercialista
Revisore legale

Carlostefano Fontana Granotto

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesca Cristofoli

Dottore Commercialista
Revisore legale

Laura Chiodelli

Dottore Commercialista
Revisore legale

Michela Modena

Dottore Commercialista
Revisore legale

Alessandro Marangoni

Dottore Commercialista
Revisore legale••

Collaboratori:

Anna Nesso

Dottore in economia e Commercio••

Consulenti:

Francesco Nonfarmale

Dottore Commercialista
Revisore legale

Nicola Vacca

Dottore Commercialista
Revisore legale

Cristina Bonomi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ai gentili Clienti
Loro sedi

CORONAVIRUS – DPCM 11/03/2020 e moratoria per il credito ABI

Gentile Cliente,

pensando di fare cosa utile, alleghiamo alla presente il testo del **DPCM** emanato ieri dal Governo e l'addendum **dell'accordo ABI per il credito** che ha esteso ai finanziamenti in essere a tutto il 31 gennaio 2020 il precedente termine del 15 novembre 2018.

Cordiali saluti

Data, 12/03/2020

Studio Marangoni Benvenuti & Associati



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

- 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
- 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- 6) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
 - a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- 10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 MAR 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Handwritten signature of Giuseppe Conte, the President of the Council of Ministers.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Handwritten signature of Roberto Speranza, the Minister of Health.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti)

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Nuovo Accordo per il Credito 2019

ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2019.

L'Accordo prevede misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, alla luce del nuovo contesto di mercato e regolamentare.

Le misure di moratoria, a partire dal 2009, hanno consentito alle PMI di ottenere liquidità aggiuntiva per circa 25 miliardi di euro.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta per un anno e il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello previsto nel contratto originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione dell'operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del finanziamento non può essere superiore a quello originario di 60 basis point.

La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l'estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Nell'Accordo è specificato che tale operazione deve determinare una riduzione della rata di ammortamento del finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.

Le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo.

Il nuovo Accordo, che è applicabile ai finanziamenti in essere alla data di firma dello stesso, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Nel frattempo, le banche continueranno a realizzare le operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo le regole dell'Accordo per il Credito 2015 al fine di garantire le misure di sostegno alle imprese senza soluzione di continuità.

Con il nuovo Accordo si rafforza la collaborazione tra banche e imprese, per svolgere un'azione comune per l'analisi e la definizione di posizioni condivise su iniziative normative e regolamentari di matrice europea e internazionale che impattano sull'accesso al credito per le imprese.

Viene costituito uno specifico tavolo di condivisione interassociativo sulla regolamentazione internazionale (CIRI).

In ambito nazionale, c'è inoltre la volontà di definire un documento comune sulle misure necessarie per sostenere lo sviluppo del finanziamento alle imprese, sul quale aprire eventualmente un confronto con i diversi soggetti interessati. Tra i temi principali, l'accordo individua in particolare la riforma del Fondo di garanzia per le PMI, lo sviluppo e la valorizzazione della rete delle garanzie private, l'ottimizzazione dell'impiego dei fondi strutturali.

Roma, 15 Novembre 2018

Accordo per il Credito 2019 – Iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”

In cosa consiste la misura?

La misura ha per oggetto:

- (i) la sospensione, per un periodo massimo di 12 mesi, del rimborso della quota capitale dei finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e nella forma tecnica del leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing);
- (ii) l’allungamento della scadenza dei finanziamenti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. L’Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 giorni e 120 giorni.

Quali sono le imprese che possono chiedere la sospensione/allungamento dei finanziamenti?

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della comunità europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro.

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la sospensione/allungamento del finanziamento?

- L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
- L’impresa non ha già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Quando è possibile presentare la domanda?

Le richieste possono essere presentate dalle imprese alle banche aderenti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, in relazione a finanziamenti in essere al 15 novembre 2018. Fino al 31 dicembre 2018, le imprese potranno comunque continuare a presentare domande di sospensione/allungamento dei finanziamenti secondo le previsioni contenute nell’Accordo per il credito 2015; in questo caso, le domande potranno far riferimento esclusivamente a finanziamenti in essere al 31 marzo 2015.

Tempi e modalità di istruttoria della banca?

La banca è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.

La banca valuta la concessione della misura in relazione alle singole domande e senza alcuna forma di automatismo, attenendosi al principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

A quali condizioni economiche sono realizzate le operazioni?

Il tasso di interesse può essere aumentato dalla banca rispetto a quello originario in relazione agli eventuali maggiori oneri sostenuti da quest’ultima per la realizzazione dell’operazione.

Per le sospensioni, l'eventuale incremento del tasso di interesse non potrà comunque superare i 60 punti base.

Dove è possibile trovare l'elenco delle banche aderenti all'Accordo?

L'elenco delle banche aderenti all'accordo è pubblicato sul sito dell'Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it). Sullo stesso sito è pubblicato anche il testo dell'accordo e le altre informazioni rilevanti.

Sospensione: come funziona

Si riporta di seguito un esempio di applicazione della sospensione del pagamento della quota capitale di un finanziamento per 12 mesi.

Esempio:

Importo del finanziamento: 100 mila euro

Durata del finanziamento: 10 anni

Tasso di interesse annuale: 3%

Frequenza delle rate: annuale

Quota capitale sospesa: sesta rata

Piano di ammortamento originario

N. RATA	SALDO INIZIALE	IMPORTO RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO
1	€ 100.000	€ 11.723	€ 8.723	€ 3.000	€ 91.277
2	€ 91.277	€ 11.723	€ 8.985	€ 2.738	€ 82.292
3	€ 82.292	€ 11.723	€ 9.254	€ 2.469	€ 73.038
4	€ 73.038	€ 11.723	€ 9.532	€ 2.191	€ 63.506
5	€ 63.506	€ 11.723	€ 9.818	€ 1.905	€ 53.688
6	€ 53.688	€ 11.723	€ 10.112	€ 1.611	€ 43.576
7	€ 43.576	€ 11.723	€ 10.416	€ 1.307	€ 33.160
8	€ 33.160	€ 11.723	€ 10.728	€ 995	€ 22.432
9	€ 22.432	€ 11.723	€ 11.050	€ 673	€ 11.382
10	€ 11.382	€ 11.382	€ 11.040	€ 341	€ 0

La sospensione della quota capitale della rata determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.

La quota capitale sospesa dovrà essere rimborsata dall'impresa al termine del periodo di sospensione. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

Nell'esempio proposto, non è previsto un incremento del tasso di interesse.

Piano di ammortamento con la sospensione

N. RATA	SALDO INIZIALE	IMPORTO RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO
1	€ 100.000	€ 11.723	€ 8.723	€ 3.000	€ 91.277
2	€ 91.277	€ 11.723	€ 8.985	€ 2.738	€ 82.292
3	€ 82.292	€ 11.723	€ 9.254	€ 2.469	€ 73.038
4	€ 73.038	€ 11.723	€ 9.532	€ 2.191	€ 63.506
5	€ 63.506	€ 11.723	€ 9.818	€ 1.905	€ 53.688
6	€ 53.688	€ 1.611	€ 0	€ 1.611	€ 53.688
7	€ 53.688	€ 11.723	€ 10.112	€ 1.611	€ 43.576
8	€ 43.576	€ 11.723	€ 10.416	€ 1.307	€ 33.160
9	€ 33.160	€ 11.723	€ 10.728	€ 995	€ 22.432
10	€ 22.432	€ 11.723	€ 11.050	€ 673	€ 11.382
11	€ 11.382	€ 11.382	€ 11.040	€ 341	€ 0

ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

PREMESSO CHE

- (A) in data 15 novembre 2018, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l'Accordo per il Credito 2015, prevede, in relazione alle micro, piccole e medie imprese, la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura "Imprese in Ripresa 2.0");

CONSIDERATO CHE

- (B) l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività;
- (C) tale situazione ha determinato l'adozione da parte del Governo di misure straordinarie per il suo contenimento: il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, alcuni DPCM e l'ordinanza della Protezione civile del 29 febbraio 2020 relativamente alle imprese con sede operativa in undici Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- (D) occorre sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell'attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva e relazioni commerciali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. E' necessario che vengano previste da parte del Governo italiano ulteriori tempestivi incentivi pubblici in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria "COVID-19", in particolare per quanto riguarda l'accesso agevolato a linee di credito a breve termine, la realizzazione di operazioni di allungamento di finanziamenti a lungo termine e la mitigazione delle perdite economiche subite;
2. in particolare, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese richiedono di ampliare l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, aumentando, tra l'altro, la quota garantita per le linee di credito a breve, in considerazione delle potenziali tensioni sul fronte della liquidità delle imprese, e per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti, il tutto con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connesse agli effetti del diffondersi del Coronavirus;
3. è necessaria e urgente una modifica delle attuali e diverse disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario anche con riguardo all'applicazione di misure di tolleranza (moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti a imprese sane, con fondamentali solidi, danneggiate da situazioni eccezionali che ne limitano temporaneamente le possibilità operative. Al riguardo, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie del presente Addendum si impegnano ad agire congiuntamente per sostenere tale richiesta presso le Istituzioni nazionali ed europee competenti;

4. è estesa l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19";
5. ferme restando le condizioni previste dall'Accordo per il Credito 2019 diverse da quella indicata al precedente punto 4), è opportuno che le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria, anche riducendo significativamente i termini generali previsti, e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.

Roma, 6 marzo 2020

Associazione Bancaria Italiana

AGCI
Confcooperative
Legacoop
riunite in
Alleanza delle Cooperative Italiane

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confimi Industria

Confindustria

Cna
Confartigianato
Confesercenti
Confcommercio
Casartigiani
riunite in
Rete Imprese Italia

“Accordo per il Credito 2019”
Misura “Imprese in Ripresa 2.0”

ELENCO BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI ADERENTI
(aggiornato all'11 marzo 2020)

Denominazione Banca/Intermediario finanziario
Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù
Banca Alto Vicentino - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana
Banca Apulia
Banca Capasso Antonio
Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano
Banca Centro Lazio Credito Cooperativo
Banca Centropadana Credito Cooperativo
Banca Cesare Ponti
Banca CR Firenze
Banca Cras - Credito Cooperativo Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille
Banca dei Sibillini, Credito Cooperativo di Casavecchia - Società Cooperativa
Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania - Credito Cooperativo
Banca del Monte di Lucca
Banca del Piceno Credito Cooperativo
Banca del Piemonte
Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo
Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo
Banca del Valdarno Credito Cooperativo

Banca della Valsassina Credito Cooperativo
Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo
Banca di Bologna Credito Cooperativo Società cooperativa
Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo
Banca di Cividale
Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo - Caltanissetta
Banca di Credito Cooperativo Abruzzese Cappelle sul Tavo
Banca di Credito Cooperativo Agrigentino
Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica
Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli
Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi
Banca di Credito Cooperativo Campania Centro - Cassa Rurale ed Artigiana
Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani
Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale
Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno
Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Murgia
Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro (Cosenza)
Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio
Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese
Banca di Credito Cooperativo di Anagni
Banca di Credito Cooperativo di Arborea
Banca di Credito Cooperativo di Avetrana
Banca di Credito Cooperativo di Bellegra
Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano (Lodi)
Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani
Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo
Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate
Banca di Credito Cooperativo di Canosa-Loconia

Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza
Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago s.c.
Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura
Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova
Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima
Banca di Credito Cooperativo di Fano
Banca di Credito Cooperativo di Flumeri
Banca di Credito Cooperativo di Gaudio di Lavello
Banca di Credito Cooperativo di Gradara
Banca di Credito Cooperativo di Leverano (Lecce)
Banca di Credito Cooperativo di Lezzano (Como)
Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa
Banca di Credito Cooperativo di Massafra
Banca di Credito Cooperativo di Montepaone
Banca di Credito Cooperativo di Napoli
Banca di Credito Cooperativo di Nettuno
Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida
Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere
Banca di Credito Cooperativo di Ostuni
Banca di Credito Cooperativo di Pachino
Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L'Aquila)
Banca di Credito Cooperativo di Putignano
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
Banca di Credito Cooperativo di Roma

Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani
Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
Banca di Credito Cooperativo di Sarsina - Società cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola (Bari)
Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse
Banca di Credito Cooperativo di Turriaco
Banca di Credito Cooperativo di Valle del Torto
Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia
Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi (Milano)
Banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese
Banca di Credito Cooperativo S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia
Banca di Credito Cooperativo Valdostana
Banca di Imola
Banca di Macerata
Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo
Banca di Pesaro Credito Cooperativo
Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo
Banca di Piacenza
Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Cooperativo
Banca di Sassari
Banca di Udine Credito Cooperativo
Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale
Banca Euromobiliare
Banca IFIS
Banca Intermobiliare
Banca Interprovinciale

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo
Banca Malatestiana Credito Cooperativo
Banca Monte dei Paschi di Siena
Banca Monte Pruno - Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino
Banca Nazionale del lavoro
Banca Patavina - Banca di Credito Cooperativo di San'Elena e Piove di Sacco
Banca Patrimoni Sella & C.
Banca per lo Sviluppo della cooperazione di credito
Banca Popolare del Cassinate
Banca Popolare del Frusinate
Banca Popolare del Lazio
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Fondi
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare di Spoleto
Banca Popolare di Sviluppo
Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa
Banca Popolare Etica
Banca Popolare Pugliese
Banca Popolare Sant'Angelo
Banca Prossima
Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo
Banca San Francesco Credito Cooperativo
Banca Sella
Banca Sicana - Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia - Soc. Coop.
Banca Tema - Terre Etrusche e di Maremma C.C. - Società Cooperativa
Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano

Banca Valsabbina
Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo
Banco BPM
Banco delle Tre Venezie
Banco di Credito P. Azzoaglio
Banco di Desio e della Brianza
Banco di Lucca e del Tirreno
Banco di Sardegna
Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo
BCC Basilicata - Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani
BCC del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda
BCC Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902
BCC Umbria Credito Cooperativo
Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo)
BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions
BPER Banca
Calit - Credit Agricole Leasing Italia
Cassa di Risparmio di Asti
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
Cassa di Risparmio di Bra
Cassa di Risparmio di Cento
Cassa di Risparmio di Fermo
Cassa di Risparmio di Fossano
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia
Cassa di Risparmio di Saluzzo
Cassa di Risparmio di Volterra
Cassa di Risparmio in Bologna

Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo
Cassa Raiffeisen Wipptal
Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo
Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves – Banca di Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola – Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti – Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano (Mantova)- Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova – Credito Cooperativo
Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra BCC
Cassa Rurale Pinzolo
Cassa Rurale Rotaliana e Giovo
Cassa Rurale Val di Non
Centromarca Banca di Credito Cooperativo di Treviso e Venezia
Cereabanca 1897 Credito Cooperativo
ChiantiBanca Credito Cooperativo
CLAAS Financial Services
Claris Leasing
CNH Capital Europe
Credemfactor
Credemleasing
Crédit Agricole Cariparma
Credit Agricole Carispezia
Credit Agricole Friuladria
Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia
Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di San Giovanni Rotondo
Credito Cooperativo C.R.A. di Paliano

Credito Cooperativo Centro Calabria
Credito Cooperativo di Brescia
Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale
Credito Cooperativo Friuli
Credito Cooperativo Mediocrati
Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia
Credito Emiliano
Credito Etneo - BCC
Credito Valtellinese
Farbanca
Fidimed
Fincalabra
Finlombarda
Fraer Leasing
Friulovest Banca – Credito Cooperativo
Imprebanca Spa
Intesa Sanpaolo
Istituto per il Credito Sportivo
JCB Finance
La BCC del Crotonese - Credito Cooperativo
La Cassa di Ravenna
Mediocredito Italiano
Mediocredito Trentino Alto Adige
PrimaCasa - Credito Cooperativo FVG
RomagnaBanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala Cesenatico
Rivierabanca Credito Cooperativo
Sanfelice 1893 Banca Popolare

Sardaleasing
Sella Leasing
Societe Generale Equipment Finance Italy
Societe Generale Leasing
Terre Etrusche e di Maremma C.C. - Società Cooperativa
UBI Banca
UBI Factor
UBI Leasing
UniCredit
UniCredit Leasing
Unipol Banca
Valfidi
Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) Società Cooperativa
ViVal Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio
ViviBanca

“Nuovo Accordo per il Credito 2019”
Iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”
[Modulo di domanda (fac-simile)]

La seguente Impresa

_____ (denominazione sociale)
_____ (codice fiscale/partita iva) _____
_____ (indirizzo sede)
_____ (telefono) _____ (fax) _____ (e-mail) nella persona
di _____ (legale rappresentante)

- presa visione dell’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”;
- intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali **CHIEDE** di usufruire dei benefici previsti nel citato Accordo:

mutuo ipotecario/chirografario n° _____, di originari Euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di Euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

- sospensione allungamento

leasing (immobiliare/mobiliare) n° _____, di originari Euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di Euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n° _____, di originari Euro _____ stipulato in data ____/____/____, utilizzato per Euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____.

linea di credito per anticipazioni su crediti di Euro _____ con scadenza ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

credito agrario di conduzione stipulato ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, n° _____ con scadenza ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

DICHIARA

- di essere un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
- [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
- [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;
- che il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione/allungamento non abbia già usufruito di analoga sospensione/allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale;

PRENDE ATTO CHE

- che la Banca/l'Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e che, in base alla tempistica prevista dal Punto 2.1.9 dell'Accordo, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta;
- ai fini della concessione delle facilitazioni previste, la Banca/l'Intermediario finanziario potrà richiedere all'impresa ulteriori informazioni;
- il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima, fino a un massimo di 60 punti base;
- il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima;

Allegati [Eventuali].

In fede.

_____, li _____

Il/I richiedente/i

La Banca/l'Intermediario finanziario si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall'Impresa e le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dall'Accordo, tra le quali, in particolare, che alla data odierna l'Impresa non presenti posizioni classificate dalla Banca/l'Intermediario finanziario come "non performing" (ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa.

_____, li _____

La Banca/L'Intermediario finanziario
